

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Martedì 9 dicembre 1997. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Umberto Carpi.

La seduta inizia alle 12,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

« Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti attuativo della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 1997.

Il senatore Michele BONATESTA, intervenendo per illustrare il complesso

delle proposte emendative, rileva che il decreto legislativo ha nelle premesse l'obiettivo di ristrutturare e liberalizzare il settore della distribuzione dei carburanti, da tempo caratterizzato da restrizioni e vincoli che lo rendono assai inefficiente rispetto a quello degli altri paesi europei.

Tuttavia tale obiettivo di ristrutturazione, liberalizzazione e semplificazione amministrativa, pienamente condivisibile, risulta vanificato dalle stesse disposizioni previste dal decreto legislativo in merito ai rapporti privatistici e sulla struttura della logistica che sono tra l'altro in contrasto con la legge delega.

I logici destinatari di tale normativa delegata sono in primo luogo i soggetti titolari delle potestà amministrative nonché gli altri soggetti comunque interessati ai procedimenti amministrativi: si configura pertanto un « eccesso di delega » per quanto riguarda la normativa proposta dal Governo riguardo ai rapporti negoziali tra concessionari e gestori e, conseguentemente, si introducono gravi restrizioni alla libertà di impresa (articolo 41 della Costituzione) e ad altri diritti costituzionalmente sanciti, nonché inammissibili ingerenze nell'autonomia contrattuale e nei rapporti privatistici.

Riguardo alle autorizzazioni, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, fa presente che il « silenzio-assenso », con il quale si considera accettata la

domanda del richiedente trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, crea una situazione di incertezza e una deresponsabilizzazione delle amministrazioni comunali, causando inevitabilmente un minor controllo del rispetto « della tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della sicurezza e della viabilità », così come previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto in esame.

Constata che il divieto di esporre nell'ambito di ciascun impianto insegne e marchi del fornitore di carburante, come previsto dal comma 7 dell'articolo 1, condurrà inevitabilmente alla scomparsa degli imprenditori/gestori privati indipendenti — che peraltro costituiscono oltre il 30 per cento dell'intero settore — in quanto i fornitori non avranno alcun interesse a fornire impianti sui quali non sarà più possibile pubblicizzare il proprio marchio.

Se l'obiettivo che si pone il Governo con l'inserimento di tale comma nello schema di decreto in discussione è quello di ottenere una maggiore trasparenza del mercato (e, conseguentemente, maggiori vantaggi per l'utenza), è facile capire come sarebbe stato più corretto, per il raggiungimento di tale scopo, consentire ai cosiddetti imprenditori privati indipendenti di esporre sui loro impianti accanto al proprio nome o marchio il marchio dell'azienda fornitrice del carburante, a meno che il vero obiettivo che si pone il provvedimento legislativo, con l'applicazione di questo comma, sia quello di imporre per legge l'eliminazione dal mercato degli imprenditori privati indipendenti e dei loro attuali gestori/comodatori.

Impedendo una diffusa prassi commerciale analoga a quella del *franchising*, si discrimina il settore degli idrocarburi rispetto ad altri settori commerciali, entrando in contrasto con le tipologie commerciali promosse a livello comunitario.

Rileva che limitando a sei anni il periodo per il quale è consentito all'azienda di rifornire in esclusiva il punto vendita di proprietà dell'azienda stessa, così come previsto dal comma 8 dell'ar-

ticolo 1, si opera una discriminazione tra il nostro Paese, ove peraltro l'impianto viene ceduto al gestore gratuitamente, e gli altri della Comunità europea ove, per i punti vendita di proprietà, il diritto di rifornimento in esclusiva non ha limiti di tempo anche quando l'impianto viene affidato al gestore a titolo oneroso. Tale disposizione appare quindi totalmente irrazionale, perché scoraggia gli investimenti, ed è contraria agli articoli 3 e 41 della Costituzione nonché in palese contrasto con le disposizioni comunitarie e con gli orientamenti recentemente espressi dalla Commissione UE nel « libro Verde » sulle restrizioni verticali nella Politica di concorrenza comunitaria (Comm. (96) 721).

Per quanto riguarda l'Agenzia delle scorte di cui all'articolo 8, condivide le perplessità già espresse dal collega Fratini, poiché queste disposizioni in materia di scorte petrolifere strategiche obbligatorie appaiono ancora in palese contrasto con la stessa delega, che all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), esclude dai decreti delegati il « materiale strategico ». Vi sono poi elementi di incostituzionalità, in quanto si favoriscono determinati soggetti privati a scapito di altri per la gestione delle scorte; si impone una associazione coattiva tra soggetti con interessi diversi in una materia che la legge demanda al Ministero dell'Industria e si impongono ulteriori ed ingiustificati costi alle imprese.

Tralasciando ulteriori considerazioni di ordine costituzionale quanto alla limitazione del diritto fondamentale della proprietà e della libera iniziativa imprenditoriale, che deriverebbe dalla fissazione per legge del prezzo di vendita di beni aziendali, non dichiara condivisibile quanto proposto dall'articolo 10, con il quale si intende escludere per legge « il comodato » gratuito dei serbatoi di GPL.

Le disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL contenute nell'articolo 10 della bozza di decreto legislativo sulla ristrutturazione della rete non risultano di facile applicazione, né risultano in linea con l'indirizzo raccomandato dall'Autorità

Garante nel corso dell'indagine conoscitiva del settore dei gas di petrolio liquefatti per riscaldamento pubblicato sul bollettino n. 13/95 della stessa Autorità.

Infatti le raccomandazioni della Autorità Garante sono intese a dare trasparenza alle condizioni di fornitura del combustibile e a dare al cliente la opportunità di effettuare una scelta, a condizioni predeterminate.

Pertanto ritiene che l'articolo 10 così come formulato possa creare difficoltà per un passaggio graduale all'adozione di contratti alternativi al comodato — che comunque non può essere abolito per legge — causando altresì distorsioni in termini di approvvigionamento di prodotti.

Al contrario è prevedibile che con l'introduzione della nuova norma un elevato numero di aziende soprattutto nella fascia medio piccola sarà costretto a soccombere, con conseguente venir meno di una reale pluralità dell'offerta e caduta dell'effettivo potere contrattuale dell'utenza.

Una particolare considerazione merita infine l'aspetto sicurezza nel nuovo sistema distributivo che si configurerebbe con l'applicazione del comma 3 del citato articolo.

L'utente dovrebbe infatti provvedere in proprio, attraverso terzi, al controllo periodico del serbatoio, alle revisioni periodiche annuali e decennali; mentre attualmente il controllo dei serbatoi GPL è riservato a personale tecnico specializzato disponibile solo presso le aziende distributrici.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che l'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, non può intendersi come delega che autorizza ad incidere sugli aspetti di politica economica e industriale del Paese.

Il richiamo ai principi che disciplinano i rapporti tra le pubbliche amministrazioni — di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 — spiega come l'intervento sulla disciplina delle attività economiche sia

giustificabile solo qualora si intervenga su profili che attengono alla organizzazione della pubblica amministrazione.

Rileva, inoltre, la contraddittorietà tra gli obiettivi del provvedimento in esame ed il contenuto normativo dello stesso.

Conclude ritenendo che il provvedimento in questione sia deputato esclusivamente alla tutela di interessi forti.

Il deputato Raffaele MAROTTA fa presente l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo in titolo: l'abrogazione, proposta dal relatore, del comma 10 dell'articolo 1, che disciplina le sanzioni nel caso di violazione di norme imperative da parte dei contraenti, non può non indurre alla conseguente eliminazione delle stesse norme imperative, tra le quali figura il comma 6 dell'articolo 1.

Conclude, concordando con tutte le altre osservazioni formulate dal relatore.

Il deputato Giacomo GARRA, rilevando che le sue proposte emendative rispondono ad uno schema logico ben preciso, evidenzia i profili di incostituzionalità del decreto legislativo in titolo, non solo sotto il profilo del merito, ma anche con riferimento ai principi fondamentali della Carta costituzionale.

Ritiene, infine, che la legge n. 59 del 1997 non opera propriamente come una legge delega, ma come una deroga temporanea alle attribuzioni proprie del Parlamento con pienezza di poteri dati al Governo.

La Commissione passa all'esame e all'eventuale votazione delle singole proposte emendative.

La Commissione approva quindi le seguenti proposte emendative: Bonatesta, 1; Bonatesta, 6; Frattini, 17, approvato con la riformulazione dell'inserimento « dei diritti reali »; Frattini, 26; Fausti, 37; Fausti, 47; Li Calzi, 48; Gubert, 55; Lubrano Di Ricco, 56; Bonatesta, 65; Fausti, 74; Frattini, 77, approvato con la riformulazione proposta dal relatore; Frattini,

86, approvato con la riformulazione proposta dal relatore; Bonatesta, 95, approvato nella parte riformulata dal relatore; Bonatesta, 96.

La Commissione respinge le seguenti proposte emendative: Garra, 2; Garra, 5; Bonatesta, 7; Gubert, 8; Bonatesta, 9; Bonatesta, 10; Bonatesta, 11; Bonatesta, 12; Bonatesta, 13; Gubert, 23; Bonatesta, 24; Bonatesta, 25; Garra, 27; Li Calzi, 28; Garra, 29; Bonatesta, 35; Gubert, 36; Bonatesta, 39; Gubert, 44; Bonatesta, 50; Garra, 53; Garra, 54; Garra, 57; Bonatesta, 58; Bonatesta, 59; Bonatesta, 60; Bonatesta, 61; Bonatesta, 62; Gubert, 64; Bonatesta, 66; Bonatesta, 67; Bonatesta, 69; Gubert, 72; Gubert, 73; Bonatesta, 79; Gubert, 80; Bonatesta, 82; Bonatesta, 83; Gubert, 85; Bonatesta, 87; Bonatesta, 89; Bonatesta, 94; Bonatesta, 97; Bonatesta, 99; Fausti, 100; Frattini, 104; Bonatesta, 106; Gubert, 107; Bonatesta, 110.

Per quello che concerne la proposta emendativa Gubert, 3, risulta approvata nella parte in cui si propone di inserire le seguenti parole: «per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari», respinta per le restanti parti.

Risultano ritirate le seguenti proposte emendative: Bielli, 14; Bonatesta, 15; Garra, 16; Bonatesta, 21; Bonatesta, 22; Frattini, 38; Bonatesta, 41; Li Calzi, 42; Giaretta, 43; Garra, 49; Gubert, 51; Lubrano Di Ricco, 52; Garra, 63; Frattini, 68; Frattini, 71; Garra, 75; Garra, 76; Frattini, 81; Giaretta, 84; Garra, 91; Garra, 92; Garra, 93; Frattini, 101; Garra, 102; Garra, 103; Garra, 108; Garra, 109.

Infine a seguito delle votazioni risultano precluse le seguenti proposte emendative: Garra, 18; Bonatesta, 19; Bonatesta, 20; Bonatesta, 45; Garra, 46; Bonatesta, 105.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI conferma che risultano assorbite le seguenti proposte emendative: Bonatesta, 4; Bonatesta, 30; Frattini, 31; Li Calzi,

32; Garra, 33; Fausti, 34; Garra, 40; Bonatesta, 70; Bonatesta, 78; Bonatesta, 88; Bonatesta, 90; Gubert, 98.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI prima di procedere alla votazione della proposta di parere nel suo complesso dà la parola per le dichiarazioni di voto.

Il senatore Renzo GUBERT, nel prendere la parola, dà atto al relatore di aver voluto comprendere nella sua proposta di parere le istanze critiche pervenute dalla Commissione; ritiene che rimangano aspetti di contraddittorietà all'interno dello schema di decreto quali l'eccesso di delega e un'eccessiva liberalizzazione del mercato che non ne garantirebbero il pubblico servizio. Sulla base di tali motivazioni, esprime voto contrario.

Il senatore Michele BONATESTA dichiara che l'orientamento del suo gruppo è prevalentemente contrario sul complesso della proposta di parere; ritiene che, di fatto, lo stesso parere espresso dal relatore è solo nella forma favorevole, apponendo in realtà una lunga serie di condizioni: dichiara, in tale contesto, il voto di astensione del suo gruppo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, dopo aver ringraziato il relatore ed il Sottosegretario, esprime il voto favorevole del suo gruppo, ritenendo il lavoro svolto dalla Commissione proficuo e attento alle opinioni di tutte le parti e ricordando che compito della Commissione non è quello di riscrittura del testo del decreto, ma quello di esprimere un importante parere al Governo anche ai fini di migliorare il provvedimento.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE esprime le sue perplessità di fondo sullo schema di decreto e dichiara l'astensione in nome del suo gruppo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, pone in votazione il

parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

« La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo, trasmesso dal Governo in data 15 ottobre 1997, recante norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;

visto che il Governo è stato delegato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi;

visto in particolare che l'articolo 4, comma 4, lettera c), della stessa legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che con i suddetti decreti il Governo provveda a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio e nell'artigianato, nonché per quanto riguarda la promozione della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari;

visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 7 novembre 1997;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo al trasferimento di funzioni alle Regioni ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1997, recante nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione;

considerato che il provvedimento contiene norme significative per quanto riguarda la liberalizzazione della distribuzione e l'introduzione di un nuovo regime autorizzatorio che potranno incrementare il grado di concorrenza nel mercato del settore, con effetti positivi per i consuma-

tori ed in coerenza con gli orientamenti espressi dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza;

considerato peraltro che l'articolato dello schema di decreto legislativo non risulta pienamente corrispondente ad un effettivo conseguimento degli obiettivi sopra indicati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

condizionatamente alle seguenti modifiche da apportare nel testo del decreto legislativo:

1) Articolo 1, comma 1: si chiede di inserire dopo il comma 1: « In relazione a quanto disposto dal presente decreto le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nei termini previsti dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. »;

2) Articolo 1, comma 2: si chiede di inserire dopo le parole « storici ed artistici » le seguenti: « e alle norme e agli indirizzi programmatici regionali ». Si propone, inoltre, di inserire dopo le parole « del piano regolatore » le seguenti: « dei piani di razionalizzazione regionale, comunale, ove esistenti ».

3) Articolo 1, comma 3: il termine indicato per il silenzio-assenso andrebbe congruamente ampliato, mentre la redazione della perizia giurata potrebbe essere affidata, oltretutto ad un ingegnere, anche ad altro tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale;

4) Articolo 1, comma 4: la Commissione propone di specificare che l'obbligo di comunicazione riguarda il trasferimento della proprietà e di altri diritti reali di un impianto;

5) Articolo 1, comma 5: si chiede di inserire dopo le parole « ai sensi del comma 2 » le parole: « senza ricorrere alla conversione del titolo » e aggiungere dopo l'espressione « fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. » le seguenti parole: « Ai fini della sicurezza

verranno effettuate le verifiche dell'idoneità tecnica residuale delle strutture dell'impianto entro e non oltre 15 anni dalla precedente verifica.». Si propone, poi, di eliminare il richiamo tra le virgole, giacché è evidente che la norma richiamata è speciale e dunque prevale sull'ipotesi generale;

6) Articolo 1, comma 6: in questa parte del provvedimento si assegna un carattere obbligatorio e vincolante ad un contratto tipo che assume perciò i connotati di uno strumento para-legislativo. Questa disposizione è inoltre straordinariamente rafforzata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 10, che fissa, nel caso di pattuizioni difformi dalle previsioni del contratto tipo, la grave sanzione della nullità civilistica, introdotta per di più senza una espressa base delegante. È peraltro da considerare che l'assetto e le modalità della distribuzione di carburante presentano, sia dal punto di vista della sicurezza e della tutela ambientale sia da quello della definizione di condizioni di continuità e certezza del servizio, un rilevante interesse pubblico. Per l'insieme di queste considerazioni, la Commissione ritiene che l'articolo 1, comma 6, andrebbe completamente rielaborato secondo una formulazione che, limitando ad alcuni aspetti essenziali le modalità sulla base delle quali devono essere regolati i rapporti relativi alla gestione degli impianti, rispetti tanto le esigenze di tutela dell'interesse pubblico quanto il legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale dei soggetti privati, nel quadro della normativa comunitaria e secondo le disposizioni del codice civile. Conseguentemente, andrebbe prevista la soppressione del comma 10 dell'articolo 1.

La Commissione sollecita altresì che il testo del decreto legislativo contenga l'indicazione di una sede tecnica di esame preventivo delle controversie fra le parti al fine di contenere l'ambito dell'eventuale contenzioso.

7) Articolo 1, comma 7: su questo comma l'esame del provvedimento da parte della Commissione, sia nell'ambito

del dibattito sia sulla base delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, non ha portato ad un chiarimento delle riserve manifestate in sede di relazione. Pertanto la Commissione si esprime nel senso della soppressione di tale comma.

8) Articolo 1, comma 9: in questo comma si ravvisa un positivo impulso all'ampliamento della commercializzazione nell'area degli impianti di prodotti diversi dai carburanti che appare conforme all'obiettivo di rendere più economicamente efficiente la rete di distribuzione. Tuttavia, le disposizioni del comma 9 vanno raccordate con quanto proposto al punto 6) circa la necessità di modificare le disposizioni sul contratto-tipo. Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 1 si chiede di sopprimere le parole «alle condizioni previste dal contratto-tipo di cui al comma 6 e». Per quanto riguarda la parte finale del comma, essa risulta eccessivamente vincolistica e andrebbe, pertanto, soppressa. Va, inoltre, tenuta presente l'esigenza del coordinamento con la normativa previgente, che su alcuni punti (articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 122) risulta da abrogare. Si propone, infine, di sostituire al secondo e al quinto rigo di tale comma le parole «contratto-tipo» con la parola «contratti»;

9) Articolo 2, comma 2: la Commissione propone di prevedere la possibilità che i Comuni possano avvalersi anche di loro consorzi o delle Comunità Montane. Si suggerisce, inoltre, di inserire dopo la parola «viabilità» le seguenti parole: «e della salute»;

10) Articolo 3, comma 1: si propone di inserire il comma 1-bis nella seguente formulazione: «L'autorizzazione di nuovi impianti marini e lacuali, per la distribuzione di carburante ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, nonché di strutture di distribuzione di GPL e di metano per autotrazione, è concessa dai Comuni in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti e con l'osservanza dei criteri stabiliti dai piani di programmazione regionale»;

11) Articolo 3, comma 2: per quanto riguarda la normativa transitoria della quale si occupa questo comma, tenuto anche conto dell'orientamento espresso dalla Commissione per le questioni regionali, la Commissione ravvisa l'opportunità che i tempi di chiusura e di smantellamento degli impianti non in regola andrebbero adeguatamente ampliati, considerando l'elevato numero degli impianti potenzialmente oggetto di intervento che esige, pertanto, da parte degli organi di controllo competenti un'attività istruttoria e di deliberazione prevedibilmente ampia e tale, quindi, da non poter essere convenientemente portata a termine in un arco temporale troppo ristretto. Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere una sanatoria per le irregolarità minori e, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza, per quelle venutesi a creare a seguito di provvedimenti approvati successivamente alla realizzazione degli impianti. E nel testo si chiede, inoltre, di aggiungere dopo le parole «beni di interesse storico ed architettonico» l'espressione: «e comunque in contrasto con le eventuali disposizioni emanate dalle Regioni e dai Comuni.»;

12) Articolo 3, comma 2: si chiede di inserire un comma aggiuntivo dal seguente tenore: «Le Regioni e i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si siano dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete entro la data di entrata in vigore del presente decreto, potranno applicare criteri, modalità e procedure fissati dai piani stessi, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.»;

13) Articolo 3, comma 3: la Commissione suggerisce di consentire ai concessionari di proporre anche il potenziamento degli impianti esistenti oltre alla installazione di nuovi impianti;

14) Articolo 3, comma 7: la Commissione propone di eliminare il riferi-

mento al parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di prevedere il parere della Commissione bicamerale sul decreto ministeriale richiamato da tale comma. Propone, infine, di eliminare il riferimento alle disposizioni integrative.

15) Articolo 4: si chiede di inserire all'inizio del comma 1 l'espressione: «ferma restando la competenza regolamentare delle Regioni a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e di aggiungere un ulteriore comma che reciti: «Nei Comuni facenti parte delle Comunità montane si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e dall'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.»;

16) Articolo 5, comma 1: la Commissione chiede la sostituzione del termine «carburante» con quello di «capacità di stoccaggio non utilizzata».

17) Articolo 6: La Commissione propone di inserire dopo l'espressione «sono integrate» le seguenti parole: «nell'arco temporale 1998-2000». Propone, inoltre, di eliminare dopo le parole «Tali disponibilità» l'espressione: «amministrate con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1991, n. 1041». Infine, occorre inserire dopo le parole: «la concessione di incentivi» le seguenti: «per la chiusura, ai gestori e ai concessionari».

18) Articolo 10: in relazione a tale articolo, la Commissione suggerisce al Governo di considerare l'eventualità dello stralcio dell'intero articolo, anche al fine di consentire, attraverso il suo trasferimento in un provvedimento ordinario, un iter deliberativo che renderebbe possibile per norme che presentano un forte contenuto specialistico un esame appropriato da parte delle Commissioni referenti e delle Assemblee.

Ove peraltro il Governo non ritenga di accedere a tale prospettiva, la Commissione ritiene che in coerenza con la

finalità di un intervento su una pratica contrattuale che appare dannosa ai fini della concorrenza e che tuttavia non incida sulle condizioni di economicità del settore e di controllo della sicurezza, che è assai rilevante in materia, l'articolo 10 andrebbe riformulato tenendo conto dei seguenti orientamenti di massima:

a) la fornitura in esclusiva del prodotto andrebbe regolata da un contratto in cui l'azienda distributrice offra all'utente più opzioni per l'uso del serbatoio;

b) la durata del contratto non sia inferiore a un tempo prefissato (orientativamente tre anni), trascorso il quale vi sia per l'utente la possibilità di riscatto del serbatoio a prezzo predeterminato;

c) sia indicata la capacità massima alla quale si riferiscano i serbatoi oggetto del contratto in relazione ai diversi usi del prodotto;

d) non vi sia obbligo per l'utente di ritirare quantitativi annui minimi di prodotto;

e) sia prevista una normativa per l'adeguamento dei contratti in essere, fatta salva la facoltà per l'utente, in caso di mancato accordo, di rivolgersi ad altra impresa distributrice;

f) l'impresa distributrice sia espressamente tenuta all'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di manutenzione e sicurezza del serbatoio;

g) sia infine previsto un termine temporale per la decorrenza delle norme di cui al presente articolo che risulti adeguato alle esigenze di natura tecnica del settore;

h) sia esclusa la previsione di nullità di cui al comma 2 in quanto anche questa appare priva di una espressa base delegante.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nell'annunciare precluso il voto sulla proposta alternativa di parere Gubert, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO 1

Proposta del relatore sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo, trasmesso dal Governo in data 15 ottobre 1997, recante norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;

visto che il Governo è stato delegato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi;

visto in particolare che l'articolo 4, comma 4, lettera c), della stessa legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che con i suddetti decreti il Governo provveda a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio e nell'artigianato, nonché per quanto riguarda la promozione della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 7 novembre 1997;

considerato che il provvedimento contiene norme significative per quanto riguarda la liberalizzazione della distribuzione e l'introduzione di un nuovo regime autorizzatorio che potranno incrementare il grado di concorrenza nel mercato del settore, con effetti positivi per i consumatori ed in coerenza con gli orientamenti espressi dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza;

considerato peraltro che l'articolato dello schema di decreto legislativo non risulta pienamente corrispondente ad un effettivo conseguimento degli obiettivi sopra indicati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

condizionatamente alle seguenti modifiche da apportare nel testo del decreto legislativo:

1) Articolo 1, comma 1: si chiede di inserire dopo il comma 1: « In relazione a quanto disposto dal presente decreto le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nei termini previsti dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. »;

2) Articolo 1, comma 2: si chiede di inserire dopo le parole « storici ed artistici » le seguenti: « e alle norme e agli indirizzi programmatici regionali »;

3) Articolo 1, comma 3: il termine indicato per il silenzio-assenso andrebbe congruamente ampliato, mentre la redazione della perizia giurata potrebbe essere affidata, oltreché ad un ingegnere, anche ad altro tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale;

4) Articolo 1, comma 5: si chiede di inserire dopo le parole « ai sensi del comma 2 » le parole: « senza ricorrere alla conversione del titolo » e aggiungere dopo l'espressione « fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. » le seguenti parole: « Ai fini della sicurezza verranno effettuate le verifiche dell'ido-

neità tecnica residuale delle strutture dell'impianto entro e non oltre 15 anni dalla precedente verifica.»;

5) Articolo 1, comma 6: in questa parte del provvedimento si assegna un carattere obbligatorio e vincolante ad un contratto tipo che assume perciò i connotati di uno strumento para-legislativo. Questa disposizione è inoltre straordinariamente rafforzata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 10, che fissa, nel caso di pattuizioni difformi dalle previsioni del contratto tipo, la grave sanzione della nullità civilistica, introdotta per di più senza una espressa base delegante. È peraltro da considerare che l'assetto e le modalità della distribuzione di carburante presentano, sia dal punto di vista della sicurezza e della tutela ambientale sia da quello della definizione di condizioni di continuità e certezza del servizio, un rilevante interesse pubblico. Per l'insieme di queste considerazioni, la Commissione ritiene che l'articolo 1, comma 6, andrebbe completamente rielaborato secondo una formulazione che, limitando ad alcuni aspetti essenziali le modalità sulla base delle quali devono essere regolati i rapporti relativi alla gestione degli impianti, rispetti tanto le esigenze di tutela dell'interesse pubblico quanto il legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale dei soggetti privati, nel quadro delle disposizioni del codice civile e della normativa comunitaria. Conseguentemente, andrebbe prevista la soppressione del comma 10 dell'articolo 1.

La Commissione sollecita altresì che il testo del decreto legislativo contenga l'indicazione di una sede tecnica di esame preventivo delle controversie fra le parti al fine di contenere l'ambito dell'eventuale contenzioso.

6) Articolo 1, comma 7: su questo comma l'esame del provvedimento da parte della Commissione, sia nell'ambito del dibattito sia sulla base delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, non ha portato ad un chiarimento delle riserve

manifestate in sede di relazione. Pertanto la Commissione si esprime nel senso della soppressione di tale comma.

7) Articolo 1, comma 9: in questo comma si ravvisa un positivo impulso all'ampliamento della commercializzazione nell'area degli impianti di prodotti diversi dai carburanti che appare conforme all'obiettivo di rendere più economicamente efficiente la rete di distribuzione. La parte finale del comma, invece, risulta eccessivamente vincolistica e andrebbe, pertanto, soppressa. Va, infine, tenuta presente l'esigenza del coordinamento con la normativa previgente, che su alcuni punti (articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 122) risulta da abrogare.

8) Articolo 3, comma 2: per quanto riguarda la normativa transitoria della quale si occupa questo comma, tenuto anche conto dell'orientamento espresso dalla Commissione per le questioni regionali, la Commissione ravvisa l'opportunità che i tempi di chiusura e di smantellamento degli impianti non in regola andrebbero adeguatamente ampliati, considerando l'elevato numero degli impianti potenzialmente oggetto di intervento che esige, pertanto, da parte degli organi di controllo competenti un'attività istruttoria e di deliberazione prevedibilmente ampia e tale, quindi, da non poter essere convenientemente portata a termine in un arco temporale troppo ristretto. E nel testo si chiede, inoltre, di aggiungere dopo le parole «beni di interesse storico ed architettonico» l'espressione: «e comunque in contrasto con le eventuali disposizioni emanate dalle Regioni e dai Comuni.»;

9) Articolo 3, comma 2: si chiede di inserire un comma aggiuntivo dal seguente tenore: «Le Regioni e i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si siano dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete entro la data di entrata in vigore del presente decreto, potranno applicare criteri, modalità e procedure fissati dai piani stessi, in deroga a quanto stabilito dal

presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. »;

10) Articolo 4: si chiede di inserire all'inizio del comma 1 l'espressione: « ferma restando la competenza regolamentare delle Regioni a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. » e di aggiungere un ulteriore comma che reciti: « Nei Comuni facenti parte delle Comunità montane si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e dall'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. »;

11) Articolo 5, comma 1: la Commissione chiede la sostituzione del termine « carburante » con quello di « capacità di stoccaggio non utilizzata ».

12) Articolo 10: in relazione a tale articolo, la Commissione suggerisce al Governo di considerare l'eventualità dello stralcio dell'intero articolo, anche al fine di consentire, attraverso il suo trasferimento in un provvedimento ordinario, un iter deliberativo che renderebbe possibile per norme che presentano un forte contenuto specialistico un esame appropriato da parte delle Commissioni referenti e delle Assemblee.

Ove peraltro il Governo non ritenga di accedere a tale prospettiva, la Commissione ritiene che in coerenza con la finalità di un intervento su una pratica contrattuale che appare dannosa ai fini della concorrenza e che tuttavia non incida sulle condizioni di economicità del settore e di controllo della sicurezza, che

è assai rilevante in materia, l'articolo 10 andrebbe riformulato tenendo conto dei seguenti orientamenti di massima:

a) la fornitura in esclusiva del prodotto andrebbe regolata da un contratto in cui l'azienda distributrice offra all'utente più opzioni per l'uso del serbatoio;

b) la durata del contratto non sia inferiore a un tempo prefissato (orientativamente tre anni), trascorso il quale vi sia per l'utente la possibilità di riscatto del serbatoio a prezzo predeterminato;

c) sia indicata la capacità massima alla quale si riferiscano i serbatoi oggetto del contratto in relazione ai diversi usi del prodotto;

d) non vi sia obbligo per l'utente di ritirare quantitativi annui minimi di prodotto;

e) sia prevista una normativa per l'adeguamento dei contratti in essere, fatta salva la facoltà per l'utente, in caso di mancato accordo, di rivolgersi ad altra impresa distributrice;

f) l'impresa distributrice sia espressamente tenuta all'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di manutenzione e sicurezza del serbatoio;

g) sia infine previsto un termine temporale per la decorrenza delle norme di cui al presente articolo che risulti adeguato alle esigenze di natura tecnica del settore;

h) a esclusa la previsione di nullità di cui al comma 2 in quanto anche questa appare priva di una espressa base delegante.

ALLEGATO 2

Proposte emendative al parere predisposto dal relatore sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Proposta aggiuntiva della premessa:

Tra i Visti introdurre : decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24/7/77 relativo al trasferimento di funzioni alle regioni; e decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1997 recante nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.

1.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta aggiuntiva della premessa:

Dopo il primo rigo, aggiungere:

« Visti gli articoli 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 relativo al trasferimento di funzioni alle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/9/89 recante nuove direttive alle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1997 recante nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione;

Visto l'accordo interprofessionale, firmato il 29 luglio 1997 tra le Associazioni dei gestori e le Associazioni dei concessionari;”

2.

Garra.

Proposta modificativa del terzo capoverso della premessa:

Sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« visto in particolare che l'articolo 4, comma 4, della stessa legge prevede che con i suddetti decreti il Governo provveda a disciplinare sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo il conferimento di funzioni alle regioni ed enti locali, “per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari” relativamente alla disciplina delle attività economiche e industriali, ed in particolare per quanto riguarda la promozione della razionalizzazione della rete commerciale; »

3.

Gubert.

Proposta emendativa relativa al punto 1):

Inserire dopo il comma 1, dell'articolo 1: « In relazione a quanto disposto dal presente decreto, Le regioni a statuto speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione ».

4.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta aggiuntiva del punto 1):

All'articolo 1, comma 1 dopo le parole « .. di cui al presente decreto » nel primo periodo, aggiungere « , finora revoca »

Nel secondo periodo, alla fine, dopo le parole « .. cessa dalla data .. » sostituire le parole « .. di entrata in vigore del presente decreto » con le parole: « di decadenza delle norme transitorie di cui al successivo articolo 3 ».

5.

Garra.

Proposta aggiuntiva del punto 2):

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole « del piano regolatore » aggiungere le seguenti: « dei piani di razionalizzazione regionale, comunale, ove esistenti ».

6.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta aggiuntiva del punto 2):

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole « dei beni storici e artistici » inserire le seguenti: « Per gli impianti autostradali l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministro dell'Industria previo, tra l'altro, il benessere della Società concessionaria ».

7.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta modificativa del punto 3):

All'articolo 1, comma 3 inserire le seguenti:

« Il principio del silenzio-assenso andrebbe rovesciato in quello del "silenzio-rifiuto", in subordine ».

8.

Gubert.

Proposta aggiuntiva del punto 3):

All'articolo 1, comma 3 sostituire le parole « se il comune non dispone di strutture idonee » con le seguenti: « i comuni minori che all'entrata in vigore del presente provvedimento ancora non dispongano di strutture idonee ».

9.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta aggiuntiva del punto 3):

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole « trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non é comunicato al richiedente il diniego », con le seguenti: « trascorsi centoventi giorni dal ricevimento degli atti il comune deve comunicare al richiedente l'accoglimento o il diniego della domanda ».

10.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta aggiuntiva del punto 3):

Al comma 3 dell'articolo 1 sopprimere « in casi di particolare complessità » fino alla fine del periodo.

11.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta aggiuntiva del punto 3):

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole « quarantacinque » con « centocinquanta ».

12.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta aggiuntiva del punto 3):

Al comma 3 dell'articolo 1 sopprimere dalle parole « trascorsi trenta giorni » fino alla fine del periodo.

13.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta aggiuntiva del punto 3):

All'articolo 1, comma 3, dopo la parola « ingegnere » sostituire le seguenti con: « ovvero da un perito industriale, iscritti ai relativi albi professionali ».

14.

Bielli.

***Proposta aggiuntiva del punto 3):*

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole « da un ingegnere » aggiungere « ovvero da un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali ».

15.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

***Proposta aggiuntiva del punto 3):*

All'articolo 1, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole « ... di una perizia giurata redatta da ... » sostituire la parola « un ingegnere » con le parole « da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale ».

Nel secondo periodo, dopo la parola capoverso « Trascorsi ... » sostituire la parola « trenta » con la parola « centoventi ».

Nell'ultimo periodo sostituire le ultime parole « quarantacinque giorni » con le parole « centocinquanta giorni ».

16.

Garra.

***Inserire dopo il punto 3) la seguente osservazione:*

Al comma 4 dell'articolo 1 occorrerebbe specificare che l'obbligo di comunicazione riguarda il trasferimento della proprietà di un impianto.

17.

Frattini, Maggiore.

***Inserire dopo il punto 3) il seguente:*

All'articolo 1, comma 4, dopo l'inizio del capoverso « In caso di trasferimento.. » sostituire le parole « di un impianto » con le parole « della proprietà o titolarità di un impianto ... »

18.

Garra.

***Inserire dopo il punto 3) la seguente osservazione:*

All'articolo 1, comma 4, dopo la parola « trasferimento » inserire le seguenti « della proprietà o titolarità ».

19.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

***Inserire dopo il punto 3) la seguente osservazione:*

All'articolo 1, comma 4, inserire dopo la parola « trasferimento », le seguenti « della proprietà di un impianto ».

20.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta emendativa del punto 4):

Al comma 5 dell'articolo 1 inserire dopo le parole « ai sensi del comma 2 » le seguenti parole: « senza ricorrere alla conversione del titolo ».

21.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta emendativa relativa al punto 4):

All'articolo 1, comma 5 aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « Ai fini della sicurezza verranno effettuate le verifiche dell'idoneità tecnica residuale delle strutture dell'impianto entro e non oltre 10 anni dalla precedente verifica ».

22.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Proposta modificativa del punto 4):

Sopprimere al punto 4 le parole seguenti alle parole « conversione del titolo » sostituendole con le seguenti:

sopprimere le parole « fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e in ogni caso prevedendo che ai fini della sicurezza vengano effettuate le verifiche dell'idoneità unica residuale delle strutture dell'impianto entro e non oltre 15 anni dalla precedente verifica ».

23.

Gubert.

Proposta modificativa del punto 4):

All'articolo 1, comma 5 alla fine del comma eliminare le parole « fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 ».

24.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Proposta aggiuntiva del punto 4):

All'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: « I titolari di concessione di cui all'articolo 16 » con le seguenti: « All'entrata in vigore del presente decreto le concessioni di cui all'articolo 16 ».

Conseguentemente dopo le parole « 18 settembre 1970, n. 1034 », inserire le se-

guenti: « ivi comprese quelle in corso di rinnovo, sono automaticamente convertite di diritto e senza necessità di alcun incombente amministrativo in autorizzazione a tempo indeterminato e di titolari delle stesse sono autorizzati di diritto... ».

25.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Proposta aggiuntiva del punto 4):

Al comma 5 dell'articolo 1 occorre eliminare il richiamo tra la parentesi, giacché è evidente che la norma richiamata è speciale e dunque prevale sull'ipotesi generale.

26.

Frattini, Maggiore.

Proposta aggiuntiva del punto 4):

All'articolo 1, comma 5, sostituire dall'inizio « I titolari ... » fino alle parole « sono autorizzati di diritto... » con le parole: « All'entrata in vigore del presente decreto le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 1970, n. 1034, ivi comprese quelle in corso di rinnovo, sono automaticamente convertite di diritto e senza necessità di alcun incombente amministrativo in autorizzazione a tempo indeterminato ed i titolari delle stesse sono autorizzati di diritto.. »

27.

Garra.

Proposta emendativa relativa al punto 5):

Sostituire il comma 6 dell'articolo 1 con il seguente:

« La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione a terzi mediante contratti della durata di sei anni che prevedano la cessione gratuita dell'utilizzazione delle attrezzature fisse e

mobili necessarie alla distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione nel rispetto delle intese di settore stabilite tra le associazioni di categoria più rappresentative dei gestori di punti vendita di carburanti e dei concessionari titolari delle autorizzazioni.

Ogni altro aspetto contrattuale in relazione ad attività diverse dalla distribuzione dei carburanti sarà regolato nel rispetto del codice civile e delle norme comunitarie ».

28.

Li Calzi.

Proposta emendativa relativa al punto 5):

Sostituire l'intero comma 6 dell'articolo 1 con il seguente testo:

« Il titolare dell'autorizzazione può affidare a terzi, gestori, la gestione dell'impianto mediante contratti della durata di sei anni aventi all'oggetto la cessione gratuita dell'uso delle attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione secondo i termini e le modalità definite dagli accordi di settore stipulati fra le Associazioni di categoria, più rappresentative a livello nazionale, dei gestori dei p.v. carburanti, e dei concessionari/titolari dell'autorizzazione.

Gli altri aspetti contrattuali delle attività diverse dalla distribuzione dei carburanti verranno regolati in conformità con gli accordi di settore ed in armonia con le disposizioni del Codice Civile e della normativa comunitaria.

Gli accordi di settore — che prevedono le modalità per esperire un tentativo di conciliazione delle controversie che dovessero insorgere fra i concessionari, titolari dell'autorizzazione ed i gestori in merito all'applicazione degli accordi — saranno depositati presso il MICA che provvederà alla loro validazione erga omnes anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Industria.»

29.

Garra.

***Proposta emendativa relativa al punto 5):*

All'articolo 1 sopprimere il comma 10.

30.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

***Proposta emendativa relativa al punto 5):*

Il comma 10 dell'articolo 1 deve essere soppresso, poiché già il codice civile stabilisce la nullità dei contratti che contrastano con la legge; sarà poi il contenuto, più o meno ampio, delle prescrizioni legali vincolistiche, a determinare l'ambito della nullità secondo il codice.

31.

Frattini, Maggiore.

***Proposta emendativa relativa al punto 5):*

Sopprimere il comma 10 dell'articolo 1.

32.

Li Calzi.

***Proposta emendativa e relativa al punto 5):*

Si propone la soppressione del comma 10 dell'articolo 1.

33.

Garra.

***Proposta emendativa relativa al punto 5):*

Articolo 1, comma 10: conseguentemente alla richiesta di rivedere la disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 1, il comma 10 dello stesso articolo 1 andrebbe soppresso.

34.

Fausti.

Proposta modificativa del punto 5):

All'articolo 1, sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10, che, in quanto riferiti a contenuti di natura privatistica, verranno regolamentati da accordi interprofessionali da tenersi sotto l'egida del Ministero dell'Industria che se ne farà garante.

35.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta modificativa del punto 5):

Si propone di sostituire il punto 5) con il seguente:

« Articolo 1, comma 6: sia soppresso per evidente eccesso di delega; può essere sostituito da un rimando all'autonomia contrattuale delle parti, previo indirizzo di un suo esercizio compatibile con l'obiettivo della razionalizzazione della rete distributiva ».

36.

Gubert.

Proposta modificativa del punto 5):

Nel quarto periodo del punto 5) le parole « nel quadro delle disposizioni del codice civile e della normativa comunitaria » sono sostituite dalle parole: « nel quadro della normativa comunitaria e secondo le disposizioni del codice civile ».

37.

Fausti.

Proposta modificativa del punto 5):

Occorrerebbe sopprimere il comma 6 dell'articolo 1 poiché la materia, riferibile al contenuto di accordi privatistici, potrebbe semmai essere regolata con accordi interprofessionali di cui il Ministero potrebbe essere semmai garante.

38.

Frattini, Maggiore.

Proposta modificativa del punto 5):

All'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione a altri soggetti con contratti regolati dal Codice civile e dalla normativa comunitaria ».

39.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta emendativa relativa al punto 6):

Si propone la soppressione dell'articolo 1, comma 7.

40.

Garra.

Proposta emendativa relativa al punto 6):

All'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Qualora il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2, sia diverso dal fornitore, può individuare il proprio impianto con l'insegna o il marchio del fornitore del carburante, esponendo, in ogni caso, anche la propria ragione sociale o insegna all'interno dell'esercizio ».

41.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta modificativa del punto 6):

Sostituire il comma 7 dell'articolo 1 con il seguente:

« Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad individuare il proprio impianto con la propria insegna e può esporre, se contrattualmente previsto, il marchio o i marchi dei prodotti venduti ».

42.

Li Calzi.

Proposta aggiuntiva del punto 6):

Al punto 6 del parere si prevede che venga prevista la soppressione anche dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo 1.

43.

Giaretta.

***Inserire dopo il punto 6) il seguente:*

« 6-bis. Articolo 1, comma 8: sia soppresso, in quanto scoraggia gli investimenti dei concessionari ed interferisce nella libertà contrattuale tra le parti ».

44.

Gubert.

***Inserire dopo il punto 6) il seguente:*

All'articolo 1, sopprimere il comma 8.

45.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

***Inserire dopo il punto 6) il seguente:*

Si propone la soppressione dell'articolo 1, comma 8.

46.

Garra.

Proposta modificativa e aggiuntiva del punto 7):

Dopo il primo periodo inserire il seguente:

« Tuttavia, le disposizioni del comma 9 vanno raccordate con quanto proposto al punto 5) circa la necessità di modificare le disposizioni sul contratto-tipo ».

Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 1 si chiede di sopprimere le parole « alle condizioni previste dal contratto-tipo di cui al comma 6 e ».

Nel secondo periodo, le parole: « La parte finale del comma, invece, » sono sostituite dalle parole: « Per quanto riguarda la parte finale del comma, essa ».

47.

Fausti.

Proposta aggiuntiva del punto 7):

Al comma 9 dell'articolo 1, al secondo rigo e al quinto rigo sostituire le parole « contratto-tipo » con la parola « contratti ».

48.

Li Calzi.

Proposta aggiuntiva del punto 7):

Si propone la sostituzione dell'intero comma 9 dell'articolo 1 con il seguente testo:

« Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa semplice comunicazione al Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria ed ambientale, altri prodotti secondo tabelle merceologiche determinate con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Sono altresì abrogate, per i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, le norme limitative contenute nell'articolo 1, comma 2, L. 5/2/1992 n. 122 ».

49.

Garra.

Proposta aggiuntiva del punto 7):

All'articolo 1, sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa semplice comunicazione al Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo tabelle

merceologiche determinate con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato ».

50.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

***Inserire dopo il punto 7) il seguente:*

« 7-bis. Articolo 2, comma 1: sopprimere le parole "anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici"; tale possibilità si presenta troppo ampia in relazione alle competenze urbanistiche proprie dei comuni, che non sono esaustive di tutte le competenze urbanistiche; essa si presenta altresì superflua se la deliberazione comunale assume il carattere di "adozione di variante", primo passo necessario per una variazione delle norme urbanistiche, che, come tale, richiede successive approvazioni. Se, al contrario la dizione "adozione di variante" venisse intesa come definitiva approvazione della variante, verrebbe leso il diritto di terzi a partecipare alla formazione degli strumenti urbanistici ».

51.

Gubert.

***Inserire dopo il punto 7) il seguente:*

Articolo 2, comma 1. In questa parte del provvedimento, è opportuno sopprimere l'inciso: « anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante ».

L'esigenza di razionalizzazione della rete di distribuzione di nuovi impianti non può costituire valido motivo per consentire modifiche dell'assetto urbanistico già previsto dai vigenti strumenti urbanistici specialmente nei centri antichi e storici.

La difformità dai vigenti strumenti urbanistici può al massimo essere prevista con esclusione di tali centri.

52.

Lubrano Di Ricco.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

La prima parte del comma 1 dell'articolo 2, dall'inizio: « Per consentire la nazionalizzazione... » fino alle parole: « ... dalla data di entrata in vigore del presente decreto... » è sostituita dal seguente testo: « Per consentire una razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti che mantenga livelli di compatibilità dell'offerta con il territorio anche in relazione alle esigenze di mobilità dei cittadini ed alla capillarità del servizio, le Regioni entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mettono a punto un piano di riassetto della rete distributiva anche avvalendosi di accordi di programma stipulati con i Comuni e con gli operatori del settore, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8/6/1990 n. 142, nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della sicurezza e della viabilità. I Comuni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con deliberazioni adottate nei Consigli Comunali... »

53.

Garra.

Inserire dopo il punto 7) la seguente osservazione soppressiva:

Si propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 2.

54.

Garra.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

« 7-bis. Articolo 2, comma 2: va prevista la possibilità che i comuni possano avvalersi anche di loro consorzi o delle Comunità Montane ».

55.

Gubert.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

Al comma 2 dell'articolo 2, dopo la parola « viabilità » aggiungere le seguenti parole: « e della salute ».

56.

Lubrano Di Ricco.

***Inserire dopo il punto 7) il seguente:*

Sostituire all'articolo 2, comma 3, le parole « entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » con le parole: « entro il termine di cui al 1 comma... »

57.

Garra.

***Inserire dopo il punto 7) il seguente:*

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole « entro un anno » con le seguenti: « entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto ».

58.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 2.

59.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole « non discriminatorie » inserire le seguenti « e che favoriscano lo sviluppo di impianti strutturati in termini di ampiezza dei servizi offerti ».

60.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

Sopprimere l'articolo 3.

61.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole « della cui concessione il richiedente » fino alla fine del comma con le seguenti: « L'autorizzazione al potenziamento di impianti esistenti mediante aggiunta di ulteriore prodotto ovvero commercializzazione mediante apparecchiatura self-service con pre-pagamento è subordinata alla chiusura di un impianto preesistente ».

62.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 3, comma 1 all'inizio del capoverso la parola « 1999 » è sostituita dalla parola: « 2001 ».

Nel primo periodo, dopo le parole « ...subordinata alla chiusura di tre impianti preesistenti », apporre « ; ».

Le parole successive fino alla fine del comma sono: « ; il potenziamento di un impianto esistente è subordinato alla chiusura di un impianto per ogni prodotto aggiuntivo e per il *pre-pay*. Il potenziamento di un impianto di solo GPL o metano è equiparato ad un nuovo impianto ».

63.

Garra.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

« 7-bis. Articolo 3, comma 1: sia introdotto il vincolo che la chiusura dei tre distributori per l'apertura di uno nuovo

non penalizzi una razionale distribuzione sul territorio del servizio di distribuzione dei carburanti, particolarmente a danno delle aree a bassa densità abitativa (montane, rurali); a tal fine le Regioni dovrebbero dettare dei criteri di distribuzione dei punti della rete distributiva ».

64.

Gubert.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 3 inserire dopo il comma 1 il comma:

« 1-bis. L'autorizzazione di nuovi impianti marini, lacuali, per la distribuzione di carburante ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, nonché di strutture di distribuzione di GPL e di metano per autotrazione, è concessa dai comuni in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti e con l'osservanza dei criteri stabiliti dai piani di programmazione regionale ».

65.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il titolare delle concessioni dichiarate dai Comuni incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico ed architettonico hanno la facoltà di stipulare, con la regione e con il comune competente per territorio, entro novanta giorni dalla dichiarazione di incompatibilità, un accordo di programma ai sensi della legge 142/90, attraverso il quale definire tempi e modalità di rimozione

degli impianti, ovvero per definire tempi, modalità ed interventi per la messa a norma degli impianti medesimi, avuto riguardo a criteri di garanzia della mobilità e del servizio che la Regione dovrà aver individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

I titolari delle concessioni procederanno alla definizione del piano individuale di chiusura legando il medesimo a criteri di efficienza e rinnovando prioritariamente gli impianti posti nei centri storici o la cui permanenza possa arrecare danno intralcio alla circolazione.

I comuni, nel caso di incompatibilità esclusivamente di natura urbanistica, provvedono anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici a sanare l'irregolarità; in questo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante, ai sensi del precedente articolo 2, commi 1,2,3. In deroga delle norme regolanti la compatibilità viaria degli impianti non saranno considerati incompatibili quelli che, pur prestando un solo motivo di incompatibilità, non costituiscono intralcio alla circolazione e, fuori dai centri urbani, abbiano superficie superiore a 400 mq.

Per i titolari delle concessioni che non aderiranno all'accordo di programma ovvero che non adegueranno le strutture nei tempi e con le modalità previste dall'accordo medesimo, verrà revocata la concessione. I comuni adotteranno provvedimenti conseguenti, anche al fine di ripristinare delle aree: tuttavia ai concessionari che effettueranno la chiusura degli impianti dichiarati incompatibili entro trecentosessanta giorni dall'emanazione dei piani di riassetto regionale della distribuzione non si applicheranno le prescrizioni dettate dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 per gli interventi di riduzione in pristino di suoli ».

66.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

***Proposta emendativa relativa al punto 8):*

All'articolo 3, comma 1, sostituire la parola « 1999 » con la seguente: « 2001 ».

67.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

***Proposta emendativa relativa al punto 8):*

Al comma 1 dell'articolo 3 occorrerebbe un congruo ampliamento della fase transitoria; sarebbe più opportuno fissare il termine al 2001 anziché al 1999.

68.

Frattini, Maggiore.

Proposta modificativa del punto 8):

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. *Soppresso e sostituito da:*

Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 2, ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione di nuovi impianti è subordinata alla chiusura di tre impianti preesistenti, il potenziamento di un impianto esistente è subordinato alla chiusura di un impianto per ogni prodotto aggiuntivo e per il *pre-pay*. Il potenziamento di un impianto di solo gpl o metano è equiparato ad un nuovo impianto.

2. *Soppresso e sostituito da:*

Fino al 31 dicembre 2000, l'autorizzazione a realizzare nuovi impianti o a potenziare quelli esistenti, secondo le modalità previste al comma 1, è riconosciuta solo ai concessionari che presentano i piani di chiusure previsti dal comma 4.

3. *Soppresso e sostituito da:*

Le chiusure degli impianti attuate nell'ambito dei piani previsti al comma 4 e non contestualmente utilizzate per l'apertura di nuovi impianti e/o potenziamenti, possono essere utilizzate a tal fine con richieste di autorizzazione presentate entro il 31 dicembre 2000. Le chiusure attuate nell'ambito dei piani previsti al comma 4 possono essere utilizzate per nuove aperture e potenziamenti anche al di fuori del territorio regionale.

4. *Soppresso e sostituito da:*

Il concessionario ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Piani volontari di chiusura e smantellamento degli impianti articolati in due fasi temporali. Per la prima fase, da concludersi entro il 31.12.98, tali piani dovranno essere presentati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Per la seconda fase, da concludersi entro il 31.12.1999, la presentazione dei piani dovrà avvenire entro il mese di settembre 1998. Nell'ambito di questi piani dovranno essere individuati gli impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico.

5. *Soppresso e sostituito da:*

Dal 1° gennaio 2001, le autorizzazioni degli impianti incompatibili residui sono comunque revocate con provvedimento motivato della pubblica amministrazione competente.

6. *Soppresso e sostituito da:*

In deroga al comma 5, la pubblica amministrazione competente autorizzerà la prosecuzione dell'attività dei residui impianti incompatibili, di cui siano titolari i concessionari che hanno provveduto a presentare i piani di chiusure previsti dal comma 4, e che siano:

a) impianti divenuti incompatibili a seguito di modifiche della normativa o

della viabilità intervenute successivamente alla loro installazione;

b) impianti sanabili per riclassificazione della viabilità sulla base del nuovo codice della strada;

c) impianti che presentano una sola caratteristica di incompatibilità purché dispongano, al di fuori dei centri urbani di adeguata superficie (non inferiore a 400 mq) e volumi di erogato compatibili con gli standard consentiti a livello regionale.

69.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Proposta modificativa del punto 8):

All'articolo 3, comma 2, aggiungere dopo le parole « beni di interesse storico ed architettonico » le seguenti « e comunque in contrasto con eventuali disposizioni emanate dalle Regioni e dai comuni ».

70.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Proposta modificativa del punto 8):

Al comma 2 dell'articolo 3 è necessario considerare l'effetto negativo, per l'occupazione nel settore, che deriverebbe da un massiccio intervento di eliminazione quale è previsto dalla norma in esame. Appare assai più equilibrata una soluzione che affidi ad accordi di programma, stipulati ex legge 142/90 tra i concessionari, la regione e il comma interessati, la pianificazione delle rimozioni degli impianti.

71.

Frattini, Maggiore.

Proposta modificativa del punto 8):

L'articolo 3 sia sostituito con un rinvio all'accordo tra le parti (gestori e titolare di concessione-autorizzazione) a raggiungere progressivamente una ridu-

zione del numero di impianti, anche su base volontaria, con osservanza di criteri guida, quali la ... ambientale ed urbanistica e un adeguato servizio alle aree a bassa densità demografica.

72.

Gubert.

Proposta aggiuntiva del punto 8):

« 7-bis. Articolo 3, comma 2: sopprimere il secondo periodo, prevedendo al contrario degli incentivi pubblici (tra i quali quelli dell'articolo 6) alla rilocalizzazione degli impianti incompatibili qualora l'incompatibilità sia sopravvenuta a seguito di mutamenti di regolamenti o a seguito di approvazioni di varianti urbanistiche; qualora l'incompatibilità sia intervenuta a causa di abusivismi edilizi di terzi sanati, il Comune corrisponde un equo indennizzo al concessionario; qualora l'incompatibilità sia intervenuta a causa di abusivismi di terzi in atto non sanati, il Comune provvede a rimuoverli ».

73.

Gubert.

Proposta aggiuntiva del punto 8):

Alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:

« Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere una sanatoria per le regolarità minori e, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza, per quelle venutesi a creare a seguito di provvedimenti approvati successivamente alla realizzazione degli impianti ».

74.

Fausti.

Inserire dopo il punto 8) il seguente:

Si propone la soppressione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3.

75.

Garra.

Proposta modificativa del punto 8):

Si propone la soppressione dell'intero comma 2 dell'articolo 3 e la sua sostituzione con il comma seguente:

«I titolari delle concessioni dichiarate incompatibili dai Comuni con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico hanno la facoltà di stipulare con la Regione e con il Comune competente per territorio, entro 90 giorni dalla dichiarazione di incompatibilità, un accordo di programma ai sensi della legge 142/90 attraverso il quale definire tempi, modalità e interventi per la messa a norma degli impianti medesimi, avuto riguardo ai criteri di garanzia della mobilità e del servizio che la Regione dovrà aver individuato ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto. I titolari delle concessioni procederanno alla definizione del piano individuale di chiusure legando il medesimo a criteri di efficienza e rimuovendo, prioritariamente, gli impianti posti nei centri storici o la cui permanenza possa arrecare danno o intralcio alla circolazione. Per i titolari delle concessioni che non aderiranno all'accordo di programma ovvero che non adegueranno le strutture nei tempi e con le modalità previste dall'accordo medesimo, verrà revocata, *ad nutum*, la concessione. I Comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche la fine del ripristino delle aree: tuttavia ai concessionari che effettueranno la chiusura degli impianti dichiarati incompatibili entro 180 giorni dall'emanazione dei piani di riassetto regionale della distribuzione non si applicano le prescrizioni dettate dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 per gli interventi di riduzione in pristino dei suoli.

Ai fini della verifica delle compatibilità degli impianti, si fa riferimento alle norme vigenti al momento del rilascio della concessione ».

76.

Garra.

***Inserire dopo il punto 8) la seguente osservazione:*

Al comma 3 dell'articolo 3 occorre consentire ai concessionari di proporre il potenziamento degli impianti esistenti in alternativa alla installazione di nuovi impianti.

77.

Frattini, Maggiore.

***Inserire dopo il punto 8) la seguente osservazione:*

All'articolo 3, comma 3, dopo le parole « nuovi impianti » aggiungere le seguenti: « ovvero potenziare quelli esistenti ».

78.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 9) il seguente:

All'articolo 3, sopprimere il comma 4.

79.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 9) il seguente:

« 9-bis. Articolo 3, comma 4: prevedere che la deroga possa riguardare anche più di un impianto, in considerazione della struttura e articolazione insediativa del comune, delle vie di accesso principali, della sua dimensione demografica ».

80.

Gubert.

Inserire dopo il punto 9) la seguente osservazione:

Occorre abrogare il comma 5 dell'articolo 3, che disciplina materia regionale riguardante le « eccedenze di personale », di competenza statale, impedendo alle

imprese il libero esercizio della organizzazione aziendale.

81.

Frattini, Maggiore.

Inserire dopo il punto 9) il seguente:

All'articolo 3, sopprimere il comma 6.

82.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 9) il seguente:

All'articolo 3, inserire dopo il comma 6 il seguente:

« 6-bis. Le regioni annualmente, sentite anche le previste commissioni consultive, dovranno effettuare un monitoraggio per verificare, sulla scorta dei fatti forniti dagli Uffici Tecnici di Finanza competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati dovranno essere trasmessi al Ministero dell'industria, al fine di consentire l'adozione di eventuali decreti da emanarsi adottando i criteri di cui al precedente paragrafo e successivo articolo 4 ».

83.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

***Inserire dopo il punto 9) il seguente:*

Prevedere la soppressione del comma 7 dell'articolo 3.

84.

Giaretta.

***Inserire dopo il punto 9) il seguente:*

« 9-bis. Articolo 3, comma 7: sia soppresso, in quanto prolunga una delega senza successivi controlli; inoltre i paesi presi a riferimento hanno una struttura

insediativa assai diversa da quella italiana. In particolare assai meno fitto è il reticolo urbano e le aree montane rappresentano una porzione assai minore del territorio statale.»

85.

Gubert.

Inserire dopo il punto 9) la seguente osservazione:

Al comma 7 dell'articolo 3 non sembra opportuno né legittimo, in relazione alla portata della delega, che il decreto legislativo rinvii ad un altro decreto, ministeriale, per consentire in ogni momento il riordino del piano di distribuzione degli impianti. Si tratterebbe di una misura che provoca incertezza di situazioni giuridiche e che scoraggia ogni forma di rischio e investimento nuovo nel settore.

86.

Frattini, Maggiore.

Proposta modificativa del punto 10):

Sopprimere l'articolo 4.

87.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta emendativa relativa al punto 10):

Inserire all'inizio del comma 1 dell'articolo 4 « fermo restando la competenza regolarmente delle Regioni a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997, 59 ».

88.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Proposta modificativa del punto 10):

All'articolo 4, sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 4. — 1. Ferma restando la competenza attribuita alle regioni ed ai comuni dagli artt. 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77 le regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono con legge le modalità attuative delle disposizioni concernenti l'installazione e l'esercizio della distribuzione dei carburanti per autotrazione.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le ulteriori modalità attuative del presente decreto per l'esercizio delle funzioni di competenza dello Stato ».

89.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

Aggiungere dopo l'articolo 4 il seguente:

« ART. 4-bis. — Nei comuni facenti parte delle Comunità Montane, o che comunque presentino la necessità di salvaguardare le esigenze sociali ed economiche, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ».

90.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

Si propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 5.

91.

Garra.

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

All'articolo 5 fino alle parole del secondo periodo: «... di cui al presente comma, si propone la sostituzione con il seguente testo: « le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative ai depositi di carburante, di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 sono tenute, qualora ricadano nei casi previsti dalla legge 287/90, a consentire nell'ambito della capacità eccedentaria rispetto ai propri utilizzi e ai precedenti impegni conferiti, il transito di carburante di proprietà di terzi purché titolari della autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, a tariffe eque e non discriminatorie; le predette tariffe di vendita, sono previamente comunicate al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che provvede alla loro pubblicità, anche per via informatica, le tariffe... » (prosegue nel testo del Governo).

92.

Garra.

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

Si propone la seguente formulazione dell'articolo 6:

« ART. 6. — Le disponibilità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 12 dicembre 1994 sono integrate, negli anni 1998, 1999 e 2000, per un importo calcolato su ogni litro di carburanti autotrazione (benzine e gasolio) venduto sugli impianti di distribuzione carburanti, di lire 2 a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e 1 lira a carico dei gestori. Tali disponibilità, amministrare con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1991, n. 1041, sono utilizzate per la concessione di indennizzi per la chiusura, ai gestori ed ai concessionari,

secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal medesimo Ministro, con decreto da emanare ... ».

93.

Garra.

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da « da calcolato su ogni litro » fino a « a carico dei gestori » con le seguenti: « di lire/litro due posta a carico di ciascun titolare di autorizzazione o concessione calcolato su ogni litro di carburante erogato dai propri impianti e di lire/litro una posta a carico dei gestori, per un periodo di due anni ».

94.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

All'articolo 6, sostituire dalle parole « per un importo » fino a « o autorizzazione » con le seguenti: « negli anni 1998-1999 e 2000, per un importo calcolato su ogni litro di carburanti autorizzazione (benzine e gasolio) venduto sugli impianti di distribuzione carburanti, di lire due a carico delle società petrolifere, due a carico dei titolari di concessione o autorizzazione ».

95.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

All'articolo 6, dopo le parole « la concessione di incentivi », inserire le seguenti: « per la chiusura, ai gestori ed ai concessionari ».

96.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

All'articolo 6, sostituire dalle parole : « di incentivi » fino alla fine del comma con le seguenti: « di incentivi a favore dei gestori e dei concessionari titolari di non più di cinque concessioni che fuoriescano volontariamente dal sistema entro la data di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal medesimo ministro, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

97.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

« 10-bis. Articolo 6) anziché con misura impositiva, la costituzione del Fondo sia demandata all'accordo tra le parti (concessionari e distributori) e da esse gestita ».

98.

Gubert.

Proposta aggiuntiva del punto 11):

All'articolo 5, sostituire dalle parole « a fornire il carburante » fino a « prezzi di vendita », con le seguenti: « qualora ricadano nei casi previsti dalla legge 287/90, a consentire nell'ambito della capacità eccedentaria rispetto ai propri utilizzi ed ai precedenti impegni con terzi.

Il transito di carburanti di proprietà di terzi purchè titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, a tariffe eque e non discriminatorie; le predette tariffe di vendita »

Conseguentemente sostituire le parole « le condizioni e i prezzi » con le seguenti: « le tariffe ».

99.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

Inserire dopo il punto 11) il seguente:

11-bis) Articolo 6: con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6, che prevede una integrazione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti a carico di società petrolifere e concessionari, essa appare particolarmente onerosa per i concessionari che, chiudendo gli impianti si trovano a dover sopportare tutti i costi relativi allo smantellamento. Si propone, pertanto, la soppressione dell'articolo e la sostituzione dell'attuale disciplina del fondo per la razionalizzazione della rete con una più equa, che prenda nella giusta considerazione i costi sostenuti dai concessionari i cui impianti vengano chiusi per effetto della revoca della concessione.

100.

Fausti.

Inserire dopo il punto 11) la seguente osservazione:

All'articolo 6 non sembra possibile, con un decreto legislativo, imporre a carico di privati prestazioni patrimoniali, valendo in proposito la riserva assoluta di legge dell'articolo 23 Cost. Se anche la materia fosse trattabile in una delega legislativa, nel caso di specie mancherebbero del tutto i principi e criteri direttivi, sicché gli importi risultano fissati in base a criteri non oggettivi.

Vi è poi la previsione di una gestione fuori bilancio, che contrasta apertamente con tutta la normativa sui bilanci delle pubbliche amministrazioni degli ultimi anni, e la commissione deve rilevarne la necessità di soppressione salvo che il Ministro dell'industria ottenga il parere favorevole scritto dal Ministro del bilancio.

101.

Frattini, Maggiore.

Inserire dopo il punto 11) il seguente:

Sostituire i tre commi dell'intero articolo 7 con la stesura dell'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 13/12/96 (G.U. 25/3/97).

102.

Garra.

***Inserire dopo il punto 11) la seguente osservazione:*

Si propone la soppressione degli articoli 8, 9 e 10.

103.

Garra.

***Inserire dopo il punto 11) la seguente osservazione:*

È opportuno sopprimere l'articolo 8 che riguarda materia estranea alla delega, su cui a lungo un apposito comitato ha lavorato, raggiungendo conclusive valutazioni di onerosità e inesistenza di reali vantaggi derivanti da un organismo gestore delle scorte.

104.

Frattini, Maggiore.

*** Inserire dopo il punto 11) la seguente osservazione:*

Sopprimere l'articolo 8.

105.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

***Inserire dopo il punto 11) il seguente:*

Sopprimere l'articolo 9.

106.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

***Inserire dopo il punto 11) il seguente:*

« 11-bis. Articoli 8 e 9: sopprimerli in quanto si istituisce un ente in più per compiti che sono già adeguatamente svolti in base alla disciplina attuale; i relativi costi si scaricherebbero sul prezzo del carburante, contravvenendo così ad uno dei fini della norma delegante ».

107.

Gubert.

Inserire dopo il punto 11) il seguente:

Si propone dopo l'articolo 8 un articolo aggiuntivo sugli impianti per uso autotrazione:

« Le disposizioni relative all'attività di autoriparazione, di cui all'articolo 1 comma 2, della legge 5/2/1992, n. 122 non si applicano ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, in quanto tali attività risultano complementari al pubblico servizio di distribuzione carburanti ».

108.

Garra.

Inserire dopo il punto 11) il seguente:

Si propone di aggiungere all'articolo 9 un nuovo articolo sulle disposizioni finali del seguente tenore:

« 1) Per le materia non disciplinate dal presente decreto e non in contrasto con le presenti direttive, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 617/77, nel decreto del Presidente della Repubblica 13/12/96 nonché quelle contenute nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27/10/97.

2) Le presenti normative si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ».

109.

Garra.

Proposta modificativa del punto 12):

Sopprimere l'articolo 10.

110.

Bonatesta, Carrara, Magnalbò,
Migliori, Zacchera.

ALLEGATO 3

Proposta di parere alternativo.

La Commissione

considerato che il provvedimento contiene in grande prevalenza e per gli aspetti contenutisticamente più rilevanti norme che eccedono la delega, intervenendo non sul conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali, bensì nel dettaglio di materia contrattuale tra le parti dei gestori degli impianti di carburanti e i concessionari. Inoltre introduce deroghe a leggi in materia urbanistica, di pianificazione commerciale e di autorizzazione all'esercizio di attività commerciali; viola competenze primarie attribuite

a regioni e province ad autonomia speciale; si presenta contraddittorio negli strumenti operativi in quanto introduce criteri per l'apertura di nuovi impianti che non garantiscono gli obiettivi stabiliti nella legge di delega e specificamente quelli della « razionalizzazione » e dell'« efficienza della distribuzione », anzi rischiano seriamente di comprometterli, specie dopo il 1999.

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

Gubert.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Parere espresso dalla Commissione.

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo, trasmesso dal Governo in data 15 ottobre 1997, recante norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;

visto che il Governo è stato delegato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi;

visto in particolare che l'articolo 4, comma 4, lettera c), della stessa legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che con i suddetti decreti il Governo provveda a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio e nell'artigianato, nonché per quanto riguarda la promozione della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari;

visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 7 novembre 1997;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo al trasferimento di funzioni alle Regioni ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1997, recante nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione;

considerato che il provvedimento contiene norme significative per quanto riguarda la liberalizzazione della distribuzione e l'introduzione di un nuovo regime autorizzatorio che potranno incrementare il grado di concorrenza nel mercato del settore, con effetti positivi per i consumatori ed in coerenza con gli orientamenti espressi dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza;

considerato peraltro che l'articolato dello schema di decreto legislativo non risulta pienamente corrispondente ad un effettivo conseguimento degli obiettivi sopra indicati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

condizionatamente alle seguenti modifiche da apportare nel testo del decreto legislativo:

1) Articolo 1, comma 1: si chiede di inserire dopo il comma 1: « In relazione a quanto disposto dal presente decreto le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nei termini previsti dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. »;

2) Articolo 1, comma 2: si chiede di inserire dopo le parole « storici ed artistici » le seguenti: « e alle norme e agli indirizzi programmatici regionali ». Si propone, inoltre, di inserire dopo le parole « del piano regolatore » le seguenti: « dei piani di razionalizzazione regionale, comunale, ove esistenti ».

3) Articolo 1, comma 3: il termine indicato per il silenzio-assenso andrebbe congruamente ampliato, mentre la redazione della perizia giurata potrebbe essere affidata, oltretutto ad un ingegnere, anche ad altro tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale;

4) Articolo 1, comma 4: la Commissione propone di specificare che l'obbligo di comunicazione riguarda il trasferimento della proprietà e di altri diritti reali di un impianto;

5) Articolo 1, comma 5: si chiede di inserire dopo le parole « ai sensi del comma 2 » le parole: « senza ricorrere alla conversione del titolo » e aggiungere dopo l'espressione « fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. » le seguenti parole: « Ai fini della sicurezza verranno effettuate le verifiche dell'idoneità tecnica residuale delle strutture dell'impianto entro e non oltre 15 anni dalla precedente verifica. ». Si propone, poi, di eliminare il richiamo tra le virgole, giacché è evidente che la norma richiamata è speciale e dunque prevale sull'ipotesi generale;

6) Articolo 1, comma 6: in questa parte del provvedimento si assegna un carattere obbligatorio e vincolante ad un contratto tipo che assume perciò i connotati di uno strumento para-legislativo. Questa disposizione è inoltre straordinariamente rafforzata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 10, che fissa, nel caso di pattuizioni difformi dalle previsioni del contratto tipo, la grave sanzione della nullità civilistica, introdotta per di più senza una espressa base delegante. È peraltro da considerare che l'assetto e le modalità della distribuzione di carburante presentano, sia dal punto di vista della sicurezza e della tutela ambientale sia da quello della definizione di condizioni di continuità e certezza del servizio, un rilevante interesse pubblico. Per l'insieme di queste considerazioni, la Commissione ritiene che l'articolo 1, comma 6, andrebbe completamente rielaborato secondo una formulazione che,

limitando ad alcuni aspetti essenziali le modalità sulla base delle quali devono essere regolati i rapporti relativi alla gestione degli impianti, rispetti tanto le esigenze di tutela dell'interesse pubblico quanto il legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale dei soggetti privati, nel quadro della normativa comunitaria e secondo le disposizioni del codice civile. Conseguentemente, andrebbe prevista la soppressione del comma 10 dell'articolo 1.

La Commissione sollecita altresì che il testo del decreto legislativo contenga l'indicazione di una sede tecnica di esame preventivo delle controversie fra le parti al fine di contenere l'ambito dell'eventuale contenzioso.

7) Articolo 1, comma 7: su questo comma l'esame del provvedimento da parte della Commissione, sia nell'ambito del dibattito sia sulla base delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, non ha portato ad un chiarimento delle riserve manifestate in sede di relazione. Pertanto la Commissione si esprime nel senso della soppressione di tale comma.

8) Articolo 1, comma 9: in questo comma si ravvisa un positivo impulso all'ampliamento della commercializzazione nell'area degli impianti di prodotti diversi dai carburanti che appare conforme all'obiettivo di rendere più economicamente efficiente la rete di distribuzione. Tuttavia, le disposizioni del comma 9 vanno raccordate con quanto proposto al punto 6) circa la necessità di modificare le disposizioni sul contratto-tipo. Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 1 si chiede di sopprimere le parole « alle condizioni previste dal contratto-tipo di cui al comma 6 e ». Per quanto riguarda la parte finale del comma, essa risulta eccessivamente vincolistica e andrebbe, pertanto, soppressa. Va, inoltre, tenuta presente l'esigenza del coordinamento con la normativa previgente, che su alcuni punti (articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 122) risulta da abrogare. Si propone, infine, di sostituire al secondo

e al quinto rigo di tale comma le parole « contratto-tipo » con la parola « contratti »;

9) Articolo 2, comma 2: la Commissione propone di prevedere la possibilità che i Comuni possano avvalersi anche di loro consorzi o delle Comunità Montane. Si suggerisce, inoltre, di inserire dopo la parola « viabilità » le seguenti parole: « e della salute »;

10) Articolo 3, comma 1: si propone di inserire il comma 1-*bis* nella seguente formulazione: « L'autorizzazione di nuovi impianti marini e lacuali, per la distribuzione di carburante ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, nonché di strutture di distribuzione di GPL e di metano per autotrazione, è concessa dai Comuni in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti e con l'osservanza dei criteri stabiliti dai piani di programmazione regionale »;

11) Articolo 3, comma 2: per quanto riguarda la normativa transitoria della quale si occupa questo comma, tenuto anche conto dell'orientamento espresso dalla Commissione per le questioni regionali, la Commissione ravvisa l'opportunità che i tempi di chiusura e di smantellamento degli impianti non in regola andrebbero adeguatamente ampliati, considerando l'elevato numero degli impianti potenzialmente oggetto di intervento che esige, pertanto, da parte degli organi di controllo competenti un'attività istruttoria e di deliberazione prevedibilmente ampia e tale, quindi, da non poter essere convenientemente portata a termine in un arco temporale troppo ristretto. Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere una sanatoria per le regolarità minori e, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza, per quelle venutesi a creare a seguito di provvedimenti approvati successivamente alla realizzazione degli impianti. E nel testo si chiede, inoltre, di aggiungere dopo le parole « beni di interesse storico ed architettonico » l'espressione: « e comunque in contrasto con le eventuali disposizioni emanate dalle Regioni e dai Comuni. »;

12) Articolo 3, comma 2: si chiede di inserire un comma aggiuntivo dal seguente tenore: « Le Regioni e i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si siano dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete entro la data di entrata in vigore del presente decreto, potranno applicare criteri, modalità e procedure fissati dai piani stessi, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. »;

13) Articolo 3, comma 3: la Commissione suggerisce di consentire ai concessionari di proporre anche il potenziamento degli impianti esistenti oltre alla installazione di nuovi impianti;

14) Articolo 3, comma 7: la Commissione propone di eliminare il riferimento al parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di prevedere il parere della Commissione bicamerale sul decreto ministeriale richiamato da tale comma. Propone, infine, di eliminare il riferimento alle disposizioni integrative.

15) Articolo 4: si chiede di inserire all'inizio del comma 1 l'espressione: « ferma restando la competenza regolamentare delle Regioni a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. » e di aggiungere un ulteriore comma che reciti: « Nei Comuni facenti parte delle Comunità montane si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e dall'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. »;

16) Articolo 5, comma 1: la Commissione chiede la sostituzione del termine « carburante » con quello di « capacità di stoccaggio non utilizzata ».

17) Articolo 6: La Commissione propone di inserire dopo l'espressione « sono integrate » le seguenti parole: « nell'arco temporale 1998-2000 ». Propone, inoltre,

di eliminare dopo le parole « Tali disponibilità » l'espressione: « amministrate con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1991, n. 1041 ». Infine, occorre inserire dopo le parole: « la concessione di incentivi » le seguenti: « per la chiusura, ai gestori e ai concessionari ».

18) Articolo 10: in relazione a tale articolo, la Commissione suggerisce al Governo di considerare l'eventualità dello stralcio dell'intero articolo, anche al fine di consentire, attraverso il suo trasferimento in un provvedimento ordinario, un iter deliberativo che renderebbe possibile per norme che presentano un forte contenuto specialistico un esame appropriato da parte delle Commissioni referenti e delle Assemblee.

Ove peraltro il Governo non ritenga di accedere a tale prospettiva, la Commissione ritiene che in coerenza con la finalità di un intervento su una pratica contrattuale che appare dannosa ai fini della concorrenza e che tuttavia non incida sulle condizioni di economicità del settore e di controllo della sicurezza, che è assai rilevante in materia, l'articolo 10 andrebbe riformulato tenendo conto dei seguenti orientamenti di massima:

a) la fornitura in esclusiva del prodotto andrebbe regolata da un contratto in cui l'azienda distributrice offra all'utente più opzioni per l'uso del serbatoio;

b) la durata del contratto non sia inferiore a un tempo prefissato (orientativamente tre anni), trascorso il quale vi sia per l'utente la possibilità di riscatto del serbatoio a prezzo predeterminato;

c) sia indicata la capacità massima alla quale si riferiscano i serbatoi oggetto del contratto in relazione ai diversi usi del prodotto;

d) non vi sia obbligo per l'utente di ritirare quantitativi annui minimi di prodotto;

e) sia prevista una normativa per l'adeguamento dei contratti in essere, fatta salva la facoltà per l'utente, in caso di mancato accordo, di rivolgersi ad altra impresa distributrice;

f) l'impresa distributrice sia espressamente tenuta all'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di manutenzione e sicurezza del serbatoio;

g) sia infine previsto un termine temporale per la decorrenza delle norme di cui al presente articolo che risulti adeguato alle esigenze di natura tecnica del settore;

h) sia esclusa la previsione di nullità di cui al comma 2 in quanto anche questa appare priva di una espressa base delegante.